

# Proroghe di versamenti Riscritto il calendario

di **Claudio Sabbatini**

Gli articoli 18, 19 e 21, Dl. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità) riscrive il quadro delle scadenze fiscali e contributive dei prossimi mesi.

Non sono stati modificati i termini relativi agli adempimenti, per i quali valgono le regole già emanate in precedenti provvedimenti.

L'analisi delle novità, confrontate con le precedenti proroghe stabilite con il Dl 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), viene sintetizzata nella tabella seguente, che riporta le principali proroghe (ad es. non vengono indicate le scadenze relative al settore giochi e bingo, la cui disciplina è inserita nell'articolo 69, Dl 18/2020).

## ***Il quadro delle scadenze prorogate:***

*Legenda:*

In nero: disposizioni previste dal DL Cura Italia:

In rosso: disposizioni previste dal DL Liquidità.

Oggetto del rinvio	Soggetti interessati	Condizioni	Articolo del Decreto 18/2020 (23/2020)	Sospensione	Nuovi termini
Versamenti nei confronti di Pa (inclusi contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL)	Tutti	Nessuna	60	Versamenti scadenti il 16/3/2020	20 marzo 2020 <b>(16 aprile 2020)</b> <b>(A)</b>
Versamenti da autoliquidazione relativi a: - ritenute su lavoro dipendente o assimilato; - contributi previdenziali ed assistenziali e premi e INAIL; - IVA	Tutti	Ricavi o compensi del 2019 fino a 50 milioni + diminuzione fatturato almeno 33% nel mese di marzo 2020 su marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 su aprile 2019 Ricavi o compensi del 2019	18	Versamenti scadenti dall' 1/4/2020 al 31/5/2020	30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili <b>(X)</b>

		oltre 50 milioni + diminuzione fatturato almeno 50% nel mese di marzo 2020 su marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 su aprile 2019			
	Soggetti che hanno intrapreso l'attività dall' 1/4/2019	Nessuna			
Versamenti di IVA	Soggetti operanti / residenti nelle province di: - Bergamo; - Brescia; - Cremona; - Lodi; - Piacenza	diminuzione fatturato almeno 33% nel mese di marzo 2020 su marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 su aprile 2019			
Versamenti da autoliquidazione relativi a: - ritenute su lavoro dipendente o assimilato; - contributi previdenziali ed assistenziali e premi e INAIL	Enti non commerciali, enti del terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa	Nessuna			
Versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilato					Versamenti (e adempimenti) da effettuare entro il 31 maggio 2020 (30 giugno 2020 per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) o in un massimo di 5 rate mensili <b>(B) (*)</b>
Adempimenti e versamenti per contributi previdenziali ed assistenziali e premi e INAIL	- imprese turistico-ricettive; - agenzie di viaggio e turismo; - tour operator; - tutti gli altri soggetti individuati dall'articolo 61 del Decreto	La sospensione prescinde dai ricavi / compensi realizzati nel 2019	61	Sospensione dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020 (31 maggio 2020 per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche)	
Versamenti IVA				IVA scadente nel mese di marzo 2020	Versamento da effettuare entro il 31 maggio 2020 o in un massimo di 5 rate mensili <b>(B) (*)</b>
Adempimenti tributari (diversi dalle ritenute alla fonte e	Tutti	Nessuna	62	Adempimenti scadenti tra l'	30 giugno 2020 <b>(C)</b>

diversi da quelle riferite ai dati necessari per la dichiarazione precompilata, si sensi dell'articolo 1, Dl 9/2020)				8/3/2020 e il 31/5/2020	
Versamenti da autoliquidazione relativi a: - ritenute su lavoro dipendente o assimilato; - contributi previdenziali ed assistenziali e premi e INAIL; - IVA <b>(D)</b>	Imprese e lavoratori autonomi	Ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto		Versamenti scadenti tra l' 8/3/2020 e il 31/3/2020	
Versamenti da autoliquidazione relativi a: - IVA <b>(E)</b>		aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza			
Versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento <b>(F)</b>	Tutti i soggetti operanti / residenti nei seguenti Comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vo'	Nessuno		scadenti nel periodo compreso tra il 21/2/2020 e il 31/3/2020	31/5/2020 (versamento in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili)

<p>Non assoggettamento a ritenute d'acconto (da parte del sostituto d'imposta) applicabili ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni</p>	<p>Imprese e lavoratori autonomi</p>	<p>Il percipiente deve essere un soggetto:          - con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente;          - che non ha sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente          - rilasci un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione (art. 19 DL 23/2020, in quanto l'art. 62, co. 7, DL 18/2020 è abrogato)</p>		<p>Ricavi e compensi percepiti (incassati) nel periodo compreso il 17/3/2020 e il 31 marzo 2020 <b>(31 maggio 2020)</b></p>	<p>31 maggio 2020 <b>(31 luglio 2020)</b> (in unica soluzione ovvero in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 <b>(luglio 2020)</b>, senza applicazione di sanzioni e interessi). L'obbligo di versamento, di quanto non trattenuto dal sostituto d'imposta, è posto in capo al percipiente</p>
---	--------------------------------------	--	--	---	---

(\*) Come segnalato nella relazione illustrativa dell'articolo 18 «sospensione di versamenti tributari e contributivi», comma 8, del Dl 8 aprile 2020, n. 23, tutti i predetti contribuenti, se rientrano nei parametri previsti dall'articolo 18, Dl 23/2020 (riduzione del fatturato di almeno il 33% o il 50%), possono fruire di termini più ampi per i versamenti dei mesi di aprile e maggio 2020. In questo caso, la scadenza è uguale per tutti e i versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione nel mese di giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno.

Sulla base della tavola precedente, si elencano alcuni degli adempimenti ed alcune delle scadenze dei prossimi mesi e si indica se essi sono prorogati. Il riferimento normativo della proroga è contrassegnato da una lettera maiuscola, posta tra parentesi, che va dalle lettere "A" alla lettera "F", e si indica con la lettera "X" la proroga prevista dal Dl 23/2020.

<b>Adempimento</b>	<b>Scadenza ordinaria</b>	<b>Scadenza prorogata</b>	<b>Riferimento alla tabella precedente</b>
<b>VERSAMENTI</b>			
Ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, operate nel mese di febbraio	16/3	16/4	<b>(A)</b>
		31/5	<b>(B)</b> o <b>(F)</b>
Come sopra, mese di marzo	16/4	31/5	<b>(B)</b>
		30/6	<b>(X)</b>

Come sopra, mese di aprile	16/5	30/6	(X)
Come sopra, mese di maggio	16/6	Nessuna proroga	
Ritenute su provvigioni, operate nel mese di febbraio	16/3	16/4	(A)
		31/5	(F)
Come sopra, mese di marzo	16/4	Nessuna proroga	
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, operate nel mese di febbraio	16/3	16/4	(A)
		31/5	(F)
Come sopra, mese di marzo	16/4	Nessuna proroga	
Ritenute su redditi di capitale, operate nel mese di febbraio	16/3	16/4	(A)
		31/5	(F)
Come sopra, mese di marzo	16/4	Nessuna proroga	
Contributi previdenziali ed assistenziali, di competenza del mese di febbraio	16/3	16/4	(A)
		31/5	(B) o (D) o (F)
Come sopra, mese di marzo	16/4	31/5	(B)
		30/6	(X)
Come sopra, mese di aprile	16/5	30/6	(X)
Come sopra, mese di maggio	16/6	Nessuna proroga	
Premi INAIL	16/2	Le proroghe stabilite dalla legge non paiono avere impatto sulle scadenze di questa rata	
	16/5	30/6	(X)
	20/8	Nessuna proroga	
	16/11	Nessuna proroga	
IVA mensile, mese di febbraio	16/3	16/4	(A)
		31/5	(B) o (D) o (E) o (F)
IVA mensile, mese di marzo	16/4	30/6	(X)
IVA mensile, mese di aprile	16/5	30/6	(X)
IVA mensile, mese di maggio	16/6	Nessuna proroga	
IVA trimestrale, I trimestre	16/5	30/6	(X)
IVA annuale, saldo anno 2019	16/3	16/4	(A)
		31/5	(B) o (D) o (E) o (F)
<b>Adempimento</b>	<b>Scadenza ordinaria</b>	<b>Scadenza prorogata</b>	<b>Riferimento alla tabella precedente</b>
<b>ADEMPIMENTI TRIBUTARI</b>			
Dichiarazione annuale IVA	30/4	30/6	(C)
Modello IVA TR (rimborso relativo al I trimestre)	30/4		
Esterometro (per i mesi di gennaio, febbraio e marzo)	30/4		
Intrastat mensile, del mese di febbraio	25/3		
Come sopra, del mese di marzo	25/4		
Come sopra, del mese di aprile	25/5		
Intrastat del I trimestre	25/4		
Mod. Intra 12 (enti non commerciali e agricoltori esonerati) del mese di febbraio	31/3		
Come sopra, del mese di marzo	30/4		
Come sopra, del mese di aprile	31/5		
LI.PE: relativa al I trimestre	31/5		
Mod. EAS delle associazioni	31/3		

Mod. CUPE (es. per distribuzione di dividendi o compensi ad associati in partecipazione con apporto misto o di capitale)	31/3		
Istanza di rimborso Accise	30/4		
Comunicaz. Delle SSP (strutture sanitarie private)	30/4		
Trasmissione telematica dei corrispettivi cartacei durante il periodo transitorio (la scadenza è fissata alla fine del mese successivo a quello di riferimento) del mese di febbraio	31/3		
Come sopra, ma del mese di marzo	30/4		
Come sopra, ma del mese di aprile	31/5		
Associazioni sportive dilettantistiche: annotazione unica dell'ammontare dei corrispettivi e degli altri proventi conseguiti nelle attività commerciali, del mese di febbraio	16/3		
Come sopra, del mese di marzo	16/4		
Come sopra, del mese di aprile	16/5		
MOSS (trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni relative al I trimestre) (*)	20/4		
MUD (denuncia rifiuti)	30/4		Art. 113 del Decreto
Approvazione di bilanci: prima convocazione assemblea	29/4	28/6	Art. 106 del Decreto (**)

(\*) La proroga opera in favore di soggetti residenti o con sedi operative in Italia, non anche di soggetti non residenti – privi di sede operativa nel nostro Paese - per operazioni territorialmente rilevanti in Italia, per i quali restano confermate le scadenze ordinarie.

(\*\*) Alcune regole di redazione del bilancio, in deroga ai principi contabili e al codice civile (es. non applicazione del principio di continuità aziendale – o *going concern* – e non necessità di ricapitalizzazione in caso di perdita del capitale delle società di capitali) sono scritte negli articoli da 6 a 8, D1 23/2020.

A cura di Claudio Sabbatini

Martedì 14 aprile 2020